

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2763

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2004

—————

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
di adozione di minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La globalizzazione, se da un lato comporta risvolti economici positivi a favore dei paesi più ricchi, dall'altro fa conseguire una responsabilità generale verso i problemi sociali soprattutto dei più deboli e degli indifesi dei paesi più poveri.

Fra questi, primi di tutti quelli dei bambini, spesso abbandonati a causa di guerre, miserie, carestie, eventi drammatici in paesi che non sono dotati delle strutture adatte per proteggerli e che cadono in mano di sfruttatori senza scrupoli.

È responsabilità di tutti fornire ad ogni essere umano, specie se indifeso, la possibilità di una vita dignitosa, è responsabilità di tutti operare perchè ogni minore abbandonato abbia la possibilità di vivere all'interno di un nucleo familiare.

Per tale ragione è responsabilità di un legislatore far sì che le adozioni vengano scevrate da limiti ed orpelli appartenenti a concezioni e modelli che non hanno più rispondenza nella moderna società, ferme restando, però tutte le garanzie che sempre debbono presiedere ad una legittima adozione che ha, e deve sempre avere, come unico obiettivo la sicurezza e la felicità del bambino.

Vanno perciò mutate quelle norme che non hanno più ragione di essere nella odierna società e che, senza tener conto delle mutate esigenze e realtà, impediscono o ritardano l'inserimento dei bambini in una famiglia, quali ad esempio la impossibilità dell'adozione da parte di un soggetto non sposato, separato o divorziato o l'attuale parametro di età normativamente fissato fra adottato ed adottante.

Ed infatti, va sostanzialmente preso atto che la realtà sociale della famiglia ed i rapporti all'interno della stessa sono con il tempo mutati.

Lo stesso concetto di famiglia si è adeguato alle nuove realtà, modificandosi anche in relazione all'importanza che l'istituto del matrimonio andava assumendo nella società.

L'introduzione del divorzio infatti, se dapprima ha inciso solo sull'istituto, intervenendo su un vincolo fino ad allora indissolubile, ha poi finito con l'incidere sul concetto stesso di famiglia, offrendo nuovi prototipi ai quali la società si è andata adeguando.

Allo scioglimento del vincolo matrimoniale, infatti, sostanzialmente consegue che da un unico nucleo familiare vengano a crearsi più nuclei familiari (almeno due), mentre i figli, se minorenni, vengano a far parte di uno o dell'altro nucleo.

La società, con il tempo, è stata sempre più costituita da nuclei familiari di nuova concezione, formati o da una sola persona, o da una madre con prole o da un padre con prole.

Ciò ha comportato che tali tipi di nuclei familiari, dapprima conseguenti solo ad una rottura del nucleo tipico, divenissero la norma e conseguissero non solo dalla separazione di un nucleo, ma spesso nascessero spontaneamente. Ossia la separazione ed il divorzio avevano dato luogo ad un nuovo tipo di nucleo familiare che non solo era riconosciuto come tale dalla società, ma che con il tempo si era così talmente radicato da costituire un nuovo modello.

A ciò si aggiunga che le nuove tecniche e le nuove scoperte scientifiche sulla procreazione hanno influito sulla società e sulla organizzazione familiare, facendo concepire la possibilità di essere genitore senza necessariamente ricorrere alla presenza dell'altro sesso.

È divenuto oramai usuale vedere sempre più mamme o padri che crescono i loro figli

da soli offrendo loro tutto l'amore, le cure, le attenzioni necessarie. In più il tempo trascorso ha dato la possibilità di controllare che non sussiste alcuna differenza di nessun genere, tanto meno psicologica o sociale, tra i bambini cresciuti da un solo genitore e quelli che hanno avuto il loro sviluppo all'interno di un nucleo familiare cosiddetto classico.

In una società, dunque, così mutata, sembra anacronistico impedire che un soggetto solo, che offra le necessarie garanzie, con le dovute cautele che le norme impongono per l'adozione, non possa adottare un bambino, quando la stessa società è formata naturalmente e normalmente da soggetti singoli con prole.

Altrettanto logico ed oramai non più rispondente alla mutata realtà è l'attuale differenza di età fra l'adottante e l'adottato, normativamente imposta.

Illogicità che discende non solo dal fatto che oramai i figli vengono concepiti naturalmente ad età prima impensabili, ma soprattutto dal fatto che le mutate condizioni di vita che permettono una maggiore longevità e, soprattutto, una più lunga giovinezza fisica

e mentale, rendono anacronistico imporre il limite di quarantacinque anni fra adottato ed adottante.

Risulta pertanto necessario, proprio per evitare inutili sclerotizzazioni, non più rispondenti alla mutata realtà, elevare la differenza di età a cinquantacinque anni.

Tale elevazione raggiunge due obiettivi fondamentali: da un lato permette maggiori adozioni - ed è la cosa più importante - dall'altro offre una maggiore garanzia di responsabilità dei soggetti adottanti (l'età, le conoscenze acquisite, la aumentata responsabilità, la sicurezza economica) senza porre alcun elemento negativo nei confronti dell'adottato.

Un ultimo punto della legge riguarda la possibilità di scelta degli adottanti di attribuire a loro scelta all'adottato il cognome del padre o della madre o entrambi.

Considerando, infatti, che l'adozione può essere fatta anche da una persona sola (e quindi da una donna che attribuisce all'adottato il proprio cognome) risulta anacronistico imporre per legge ai soggetti adottanti quale cognome attribuire all'adottato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone singole, a coppie di fatto o a coniugi uniti in matrimonio.

2. Le persone di cui al comma precedente devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di cinquantacinque anni l'età dell'adottando. Tali limiti possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Non è preclusa l'adozione quando l'adottante o gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi soggetti già adottato.

5. Ai medesimi soggetti sono consentite più adozioni, anche con atti successivi; costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Nel caso di adozioni di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli

enti locali intervengono, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati»;

b) all'articolo 22:

1) al comma 1, la parola «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti»;

2) al comma 5, la parola «coppie» è sostituita dalla seguente: «coloro», e la parola: «quella», dalle seguenti: «i soggetti»;

3) al comma 6, le parole «alla coppia prescelta», sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto o alla coppia prescelti»;

c) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «i coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «gli aspiranti all'adozione», e le parole «della coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia prescelta»;

2) al comma 2, la parola «coniugi», è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

3) al comma 3, le parole: «coniugi affidatari», sono sostituite dalle seguenti: «soggetti affidatari»;

4) al comma 6, le parole: «ai coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «all'adottante o agli adottanti»;

d) all'articolo 31, comma 3, lettera h), le parole «i coniugi affidatari», sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari»;

e) all'articolo 39, comma 2, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati»;

f) all'articolo 39-bis, comma 2, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»;

g) all'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti»;

h) all'articolo 41, secondo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'affidatario o degli affidatari»;

i) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il minore è adottato da una coppia, dal coniuge di uno dei genitori, o dalla persona con esso convivente, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi i soggetti»;

l) all'articolo 27, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Se l'adozione è disposta nei confronti di una persona singola, l'adottato ne assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti di una coppia, i componenti di essa scelgono di comune accordo quale tra i propri cognomi far assumere e trasmettere all'adottato».

